



## **Chiarimenti sulle addizionali di compartecipazione per gli sportivi dilettanti**

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106 dell'11.12.2012 ha rivisto in maniera integrale e fortemente innovativa il meccanismo delle addizionali di compartecipazione fino ad oggi applicate sui compensi per attività sportive.

Su compensi, premi e rimborsi nell'ambito di tale attività, l'aliquota è quella fissata dalla Regione e va applicata anche l'addizionale comunale

Ulteriori chiarimenti saranno forniti in una prossima circolare informativa.

Con la risoluzione n. 106 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle aliquote da applicare per le addizionali di compartecipazione all'IRPEF con riferimento ai compensi, premi e rimborsi riconosciuti nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico, viene chiarito che l'aliquota di riferimento per l'addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF è quella deliberata dalla Regione nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale; inoltre, deve essere applicata anche l'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF, a nulla rilevando la mancata emanazione dei decreti interministeriali.

Nella fattispecie in esame, una società sportiva dilettantistica ha chiesto quale sia l'aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all'Irpef, da applicare ai compensi, di importo superiore a euro 7.500. alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 28 del DL 201/2011, in base al quale è stata aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'1,23% (in luogo del precedente 0,90%), senza però alcun riferimento all'aliquota dell'addizionale di compartecipazione all'IRPEF.

Circa tale domanda, l'Agenzia delle Entrate ha interpellato il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, il quale in merito, ha osservato che:

- l'articolo 25, comma 1, della Legge del 13 maggio 1999, n. 133 "[...] se individua in maniera puntuale l'aliquota da applicare ai fini Irpef, diversamente, opera un generico rinvio alle addizionali, la cui misura dovrebbe corrispondere a quella concretamente determinata dall'ente titolare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio per l'applicazione del tributo regionale";
- ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale;
- il medesimo dicastero, in relazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF), precisa che "[...] la mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dal comma 2, dell'articolo 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l'aliquota di compartecipazione dell'ADDIRPEF non impedisce in alcun modo l'applicazione del tributo in questione;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2001, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, inoltre stabilisce che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. A ciò va aggiunto che gli enti locali possono introdurre una soglia di esenzione, a norma del comma 3-bis, dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali Il citato art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 2011, poi, ha precisato che tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo non è dovuto e che, nel caso di superamento del suddetto limite, l'ADDIRPEF si applica al reddito complessivo".

Concludendo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'aliquota dell'addizionale regionale e comunale di compartecipazione va individuata in quella concretamente deliberata dalla regione e comune titolare del tributo, cioè dove il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.